



REGOLAMENTO DEL TIROCINIO ASSISTITO

Art. 1 Il presente Regolamento disciplina il tirocinio assistito presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine Degli Avvocati di Teramo, in attuazione dell'art. 4, comma 3 del D. I. 180/2010 così come modificato dal D. I. 145/2011.

Art. 2 Il tirocinio assistito è la specifica formazione pratica richiesta al mediatore nel biennio di aggiornamento, consistente nella partecipazione ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Art. 3 Il tirocinio è svolto con diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme del Regolamento di procedura, del codice etico e delle normative ivi richiamate.

Art. 4 Il tirocinio assistito è gratuito e costituisce obbligo, nei limiti fissati dal successivo art. 5, per l'Organismo.

Il rapporto di tirocinio non istituisce alcun obbligo di natura economica fra le parti.

Art. 5 La Segreteria dell'Organismo provvede alla formazione di un calendario settimanale dei procedimenti di mediazione suddivisi per materia che verrà affisso nella bacheca della Segreteria dell'O.d.M. nonché del Tribunale.

Ciascun Mediatore iscritto nell'Elenco dell'O.d.M. avrà la possibilità di assistere ai procedimenti di mediazione presentandosi c/o gli uffici dell'Organismo nella data e nell'orario indicati nell'elenco settimanale.

Ai Mediatori esterni parimenti ammessi allo svolgimento del tirocinio assistito c/o l'Organismo, sarà rilasciato dal Responsabile dell'O.d.M. un attestato di partecipazione conforme all'attestazione della loro presenza contenuta nel verbale del procedimento sottoscritto dal Mediatore.

Ai Mediatori già iscritti nelle liste dell'Organismo sarà garantita la priorità.

Art. 6 I Mediatori sono tenuti ad accogliere i *Praticanti Mediatori* in ogni fase del procedimento di mediazione, istruendoli circa le questioni rilevanti inerenti lo stesso e le possibilità di definizione nonché per quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici.

Art. 7 Il responsabile dell'Organismo vigila sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei *Praticanti Mediatori*.

Il responsabile dell'Organismo esplica i compiti di vigilanza con i mezzi ritenuti più opportuni, in particolare attraverso la verifica del libretto del tirocinio di cui al successivo art. 9.

Art. 8 Il tirocinio assistito decorre:

- Per i Mediatori già iscritti, dalla data di entrata in vigore del D.M. 145/2011 (26.08.2011)
- Per i Mediatori iscritti in data successiva, dalla data di iscrizione di ciascuno di essi presso l'elenco dell'O.d.M. di appartenenza.

Il Responsabile dell'Organismo rilascia il certificato di compiuto tirocinio al termine della partecipazione, da parte del tirocinante, di almeno 20 mediazioni nel biennio.

Art. 9 I mediatori tirocinanti tengono apposito libretto di tirocinio, preventivamente numerato e vistato dal responsabile dell'Organismo, dove vengono annotati:

- le mediazioni a cui ha partecipato;
- le firme dei Mediatori attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute.

Il libretto di tirocinio dovrà essere consegnato alla segreteria dell'Organismo al termine del tirocinio assistito al fine del rilascio della certificazione di cui al precedente art. 8.